


04 Nov 2019

[HOME](#) > [SERVIZI PUBBLICI](#)

Rifiuti, nuovi criteri per i costi dei servizi integrati

di Pasquale Mirto

[La delibera di Arera n. 443/2019](#)

Con la delibera n. 443/2019 di ieri l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) approva in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti. Nella delibera si dà atto che il documento posto in consultazione ha ricevuto 81 contributi provenienti da regioni, comuni, gestori ed associazioni.

Alcuni di questi contributi hanno prodotto un risultato, visto che rispetto al documento posto in consultazione ci sono importanti novità, soprattutto per i Comuni. Il primo è quello relativo all'Iva. Arera prende atto che, in caso di applicazione della Tari tributo, l'Iva essendo indetraibile va considerata un costo e in quanto tale da inserire nel Piano economico e finanziario (Pef).

Altro punto che preoccupava molto i Comuni è quello relativo alle poste inesigibili, che inizialmente Arera aveva ritenuto di poterle considerare come costo solo al termine infruttuoso delle procedure esecutive, o comunque nel caso in cui il credito era riferito a soggetti interessati da procedure concorsuali. Tale criterio è rimasto, ma solo per la Tari corrispettiva. Nel caso della Tari tributo, invece, il riconoscimento degli inesigibili potrà avvenire «secondo la normativa vigente», anche se non viene esplicitata quale sia.

Anche con riferimento all'accantonamento a fondo svalutazione crediti si opera una differenza tra Tari tributo e Tari corrispettiva. Per la prima è previsto il nuovo criterio che autorizza l'inserimento di un accantonamento non eccedente il valore massimo dell'80% del fondo crediti di dubbia esigibilità. Per la seconda invece si autorizza l'accantonamento massimo previsto dalla normativa fiscale.

Per quanto riguarda il conguaglio 2018 e 2019, si ammette adesso la possibilità di effettuare un recupero su un arco di tempo pluriennale, massimo quattro rate, stabilite dalle Ato.

C'è la conferma del perimetro del servizio, che escludeva alcune attività, quali lo spazzamento della neve, ma si conferma l'orientamento di rimettere alla valutazione delle amministrazioni territorialmente competenti la possibilità di richiederne il pagamento con la Tari, «dandone separata evidenza negli avvisi di pagamento».

Il documento disegna anche il procedimento di approvazione del Pef, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma anche che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentare del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

Circa la competenza dei vari attori, il gestore deve trasmettere il Pef all'«ente territorialmente competente», il quale è l'ente di governo dell'Ambito, se istituito ed operativo, ed in caso contrario, la Regione o altri enti competenti, e quindi il Comune. L'ente una volta verificato il Pef lo trasmette ad Arera che «verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa» e in caso di esito positivo approva. Fino all'approvazione da parte di Arera si applicano i prezzi massimi del servizio individuati dall'ente territoriale. Non è chiaro come tutto questo processo si incastri in quello di approvazione delle tariffe da parte del Comune (entro il termine di approvazione del bilancio) e soprattutto cosa accade in caso di inerzia dei vari attori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRELATI

FISCO E CONTABILITÀ

07 Agosto 2015

Il verbale di sopralluogo Tari: le novità operative per i magazzini

FISCO E CONTABILITÀ

10 Agosto 2015

Tari, che cosa può disciplinare l'ente su dichiarazione e decorrenza

FISCO E CONTABILITÀ

10 Agosto 2015

I casi di non imponibilità per locali e aree esterne

APPROFONDIMENTI OPERATIVI

[Pubblica Amministrazione](#) 24

Agenzia delle Entrate: Risposte agli interpelli 23/07/2019, n. 306

Interpello articolo 11, comma a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Criteri di determinazione della superficie catastale di un immobile, ai fini del calcolo del tributo TARI. Articolo 1, commi 645 e 646, della legge n. 147/2013**Immobili - Criteri di determinazione della superficie catastale - Calcolo della TARI - Superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassa sui rifiuti (TARI) è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati**

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO L'istante, in relazione al tributo TARI, riferisce che il DPR n. 138/1998, all'articolo 3, stabilisce che la superficie catastale degli immobili del gruppo "R", nel quale rientra l'immobile di cui il richiedente è proprietario, è data dalla somma: a. della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali, quali bagni, ripostigli,

[Pubblica Amministrazione](#) 24

Corte dei Conti: Delibera 18/06/2018, n. 86

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266**(legge finanziaria per il 2006) prevede che gli Organi degli Enti locali di revisione economico-finanziaria****trasmettano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo****Integrale- Enti locali - Irregolarità contabili -****Modalità di calcolo prescelta e rapporto incassato/accertato degli ultimi cinque anni delle tipologie di entrate soggette a svalutazione -****Motivo della cancellazione di ciascuno dei residui attivi e passivi -****Giustificazioni -****Accantonamento al FCDE - Residui passivi -****Imputazione - Piano finanziario TARI -****Residui attivi derivanti dalla tassa smaltimento rifiuti dettagliato nell'allegato del FCDE -****Sistema informativo del Comune con popolazione inferiore a 5000 abitanti -****Nota crediti/debiti per ottemperare agli obblighi normativi**

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA composta dai magistrati: Dott. Fulvio Maria LONGAVITA Presidente Dott. Francesco BELSANTI Consigliere Dott. Vincenzo BUSA Consigliere Dott.ssa Beatrice MENICONI Consigliere - relatrice nella Camera di consiglio del 18 giugno 2018 VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione ; VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20,

[Pubblica Amministrazione](#) 24

Corte dei Conti: Delibera 10/01/2019, n. 4

Deliberazioni su bilanci consuntivi e preventivi con segnalazioni al consiglio com./prov e per per omesso invio delle relazioni ex art. 1, co. 166, l. 266/2005**Integrale- Enti locali - Ricorso alle anticipazioni di tesoreria -****Ritardata approvazione del rendiconto - Ricorso all'anticipazione di cassa -****Scorretta determinazione del FCDE -****Irrilevante tasso di riscossione della Tarsu-Tia-Tari 2012-2014-2015**

Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Molise nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2018 ***** composta dai magistrati: dott. Mario Nispi Landi Presidente dott. Luigi Di Marco Consigliere, relatore dott. Domenico Cerqua Referendario ***** VISTO l'art. 100, co. 2 della Costituzione ; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la Legge 14 gennaio 1994,

[Pubblica Amministrazione](#) 24

Legge 30/12/2018, n. 145

Articolo 1/431 - Comma 1091**Riscossione Tari**

1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI,

[Pubblica Amministrazione](#) 24

Agenzia delle Entrate: Risoluzione 24/04/2014, n. 47/E

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 EP, del tributo per i servizi indivisibili TASI, e**ridenominazione dei codici tributo "365E", "368E", "366E", "367E", "369E" e "370E" per il versamento della tassa sui rifiuti TARI e della tariffa -****articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni****RISCOSSIONE 2014 - CODICI TRIBUTO - VERSAMENTO CON F24 - TASI - TARI**

L'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, prevede che "E" istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse